



DECRETO N. 310

OGGETTO: Contratto d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della zona Riva di Ponente (CIG 60441774A5) – Disapplicazione parziale penali

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTO il D.M. 17 luglio 2017 n. 369, che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna;

VISTO il Contratto d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della zona Riva di Ponente – rep. 2388 – stipulato in data 17.11.2015 con la Soc. Selma Srl;

CONSIDERATO che sul conto finale dei lavori è stata calcolata una penale di euro 52.287,00 in ragione dell'applicazione, per ciascuno dei 61 gg. di ritardo, della percentuale dell'unoper mille prevista dall'art. 6 del predetto contratto d'appalto;

VISTA la nota prot. n.1361 del 16.10.2017 con la quale Selma Srl ha chiesto la disapplicazione della predetta penale;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale, con cui sulla base dell'art. 6 del citato contratto d'appalto, è stata condivisa la prospettazione del collaudatore, determinando la penale in euro 32.895,61;

VISTA la relazione di collaudo nella quale è stato ritenuto di poter parzialmente accogliere la predetta istanza applicando la penale sul solo importo dei lavori non ancora eseguiti alla data della prevista ultimazione degli stessi, quantificando la stessa in euro 37.053,07;

VISTO l'art. 145, co. 7, del D.P.R. 207/10 che prevede, tra l'altro, la possibilità disapplicazione totale/parziale delle penali quando il ritardo non sia imputabile



all'appaltatore e/o quando le stesse risultino “*sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante*”;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza in materia ha chiarito che il danno deve essere determinato non in termini strettamente economici ma con specifico riferimento ad un effettivo vulnus dell'interesse pubblico;

VISTA la nota prot. 5786 del 26.03.2018, con la quale il RUP ha segnalato che l'aumento considerevole dei traffici ha condizionato l'operatività dell'appaltatore;

VISTA la nota prot. n. 7667 del 23.04.2018, con la quale l'Ufficio Tecnico, nell'accertare un danno di euro 800,00 ha, altresì, ritenuto che nessun altro nocumento sia derivato in conseguenza del predetto ritardo;

VISTA la relazione con cui il Dirigente dell'Area Tecnica, ha proposto la disapplicazione parziale della penale;

DECRETA

di riconoscere la concreta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 145, co. 7, del DPR 207/10 che disciplina il rapporto contrattuale in argomento e, conseguentemente, di disapplicare euro 32.095,61 di cui alla penale di 32.895,61 applicata alla Soc. Selma Srl;
Cagliari, 31.07.2018

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Uff. cont.
Dott. Ivan Doglio

Il PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA